



Circolare n. 337

Pachino, 20 / 04 / 2021

**A tutti gli studenti delle classi quinte
A tutti i docenti delle classi quinte
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell'Istituto
SEDE**

Oggetto: Chiarimenti sull'Esame di Stato 2020/2021.

Si riportano per opportuna conoscenza di tutti gli interessati i seguenti chiarimenti formulati tenendo conto della normativa vigente nonché delle FAQ e dei chiarimenti ministeriali.

1. Quali sono i requisiti di ammissione all'Esame di Stato del secondo ciclo per l'anno 2020/2021 per i candidati interni?

Per l'ammissione all'Esame di Stato sono richiesti una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

Quanto al requisito della frequenza "per almeno tre quarti del monte ore personalizzato", i colleghi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

2. L'articolo 10, comma 1 lettera a) dell'O.M. n. 53/2021 prevede che il documento del Consiglio di Classe indichi: "l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio". È necessario indicare accanto all'argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l'ordine dell'elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l'indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi.

I Consigli di Classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti oppure a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente

personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto.

3. Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i Consigli di Classe assegnano a ciascuno studente?

Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’Esame di Stato ed una migliore preparazione.

Si tratta di un “ruolo di tutoraggio di processo e di guida”, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso.

4. Cosa deve indicare per l’Educazione Civica il Documento del Consiglio di Classe ?

A seguito delle novità introdotte dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019 si prevede che il documento del Consiglio di Classe evidenzii, per le discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di “Educazione Civica”, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento.

Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi ed ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l’insegnamento di Educazione civica).

5. Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione Civica?

Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire *in qualunque fase del colloquio* (elaborato, analisi dei materiali interdisciplinari, PTCO). Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione Civica.

6. Qual è la modalità di svolgimento del colloquio d’esame in relazione a: “Discussione di un testo”?

Lo svolgimento del colloquio, dopo l’esame dell’elaborato d’indirizzo, prosegue con la «discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe».

Tale discussione risponde ad un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di analisi testuale. I testi presenti nel Documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in tal modo la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti (nota 349/2021).

7. Qual è la modalità di svolgimento del colloquio d'esame in relazione a: "Analisi di materiali"?

Il colloquio prosegue con l'analisi, da parte del candidato, del "materiale" (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) scelto dalla commissione per la trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare per verificare la capacità dello studente di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

8. Qual è la modalità di svolgimento del colloquio d'esame in relazione a: "esposizione PTCO"?

L'esame è completato dall'esposizione delle attività relative ai PTCO, per come effettivamente svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale esposizione è dedicata l'ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tali esperienze all'interno dell'elaborato o esse non siano state comunque trattate in precedenza, anche su iniziativa del candidato.

9. Si tiene conto del Curriculum dello studente nel corso del colloquio?

Sì, le Commissioni d'Esame prendono visione del Curriculum dello studente nella seduta preliminare e "tengono conto delle informazioni in esso contenute durante lo svolgimento del colloquio".

Il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell'assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati.

10. L'elaborato o le altre parti del colloquio hanno un proprio peso nella griglia di valutazione della prova orale?

No, nessuna delle parti in cui si articola il colloquio è oggetto di specifica valutazione separata. Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale allegata all'ordinanza ministeriale sono trasversali.

11. La griglia di valutazione del colloquio (allegato B all'O.M.) deve essere obbligatoriamente adottata?

Sì. Essa può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. n. 39/1993